

Thiene, 4 febbraio 2020

CIRCOLARE MENSILE – FEBBRAIO 2020

Indice

● Enasarco: aliquote contributive.....	2
● Tassa annuale vidimazione 2020.....	2
● Conservazione documenti elettronici	2
● Attenzione alle nuove compensazioni 2020.....	2
● INPS gestione separata: aliquote contributive anno 2020.....	3
● Credito d'imposta beni strumentali: precisazioni	4
● Brexit: rinvio nuove regole al 2021	4
● Periodicità intrastat.....	5
● Regime forfettario: alcune novità e conferme	5
● Ritenute 2020 sugli appalti	6
● Tasso di interesse legale 2020.....	6
● SCADENZIARIO – FEBBRAIO 2020	7

🕒 **Enasarco: aliquote contributive**

Segnaliamo che dal 1° gennaio 2020 l'aliquota contributiva Enasarco è aumentata al 17,00%: 8,50% a carico dell'agente e 8,50% a carico della ditta mandante.

🕒 **Tassa annuale vidimazione 2020**

Entro il 16.03.2020 le società di capitali (Spa e Srl) dovranno versare la tassa annuale sulle vidimazioni dei libri sociali pari ad € 309,87 se il capitale sociale al 1° gennaio 2020 non supera € 516.456,90 ed € 516,46 in caso contrario. Le deleghe per il versamento Vi saranno tempestivamente inviate dal nostro Studio.

🕒 **Conservazione documenti elettronici**

Entro il **28.02.2020** è obbligatorio procedere alla **conservazione** dei documenti elettronici emessi nell'anno 2018.

Nello specifico, dovranno essere conservate tutte le **fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione, dai subappaltatori delle PA o dai soggetti che per scelta hanno deciso di emettere i documenti in forma elettronica.**

La conservazione sostitutiva riguarda un periodo di **10 anni** e deve essere adottata con un procedimento ad hoc. Infatti, è necessario **nominare un responsabile della conservazione e predisporre un manuale della conservazione.** I documenti inviati in conservazione dovranno essere in **formato XML, e firmati digitalmente.** Infine, il processo si conclude con l'apposizione della **marca temporale sul pacchetto di archiviazione.**

La conservazione digitale dovrà garantire funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni archiviate qualora le stesse vengano richieste e sia necessario esibirle.

🕒 **Attenzione alle nuove compensazioni 2020**

Come precisato nella circolare di novembre dello Studio, ricordiamo che sono state modificate le regole della **compensazione di crediti** emergenti dal **modello Redditi, Irap e Iva 2020 a.i. 2019.**

Nello specifico al fine di poter compensare **crediti (sia Iva che Ires, Irpef ed anche Irap) per un importo superiore ad euro 5.000** è necessario:

- aver **presentato la dichiarazione riferita alla singola imposta;**

- aver fatto apporre sulla dichiarazione il **visto di conformità da parte di un professionista abilitato**;
- attendere il **10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione**;
- presentare il modello F24 che utilizza il credito in compensazione tramite i **canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, al mancare anche di una delle precedenti condizioni, la compensazione sarà ritenuta **indebita**; in fase di controllo l'Amministrazione Finanziaria applicherà le seguenti sanzioni: del 5% dell'importo compensato fino a 5.000 euro e di 250€ per importi superiori, per ciascuna delega di versamento.

Non sono soggetti alla normativa predetta i crediti indicati nel modello Redditi al quadro RU, per esempio: ricerca e sviluppo, formazione 4.0, investimenti pubblicitari, caro petrolio ecc.

INPS gestione separata: aliquote contributive anno 2020

Le aliquote di contribuzione alla Gestione separata INPS per il 2020 sono così determinate:

Liberi Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	34,23% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 DIS-COLL)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24 %

Le aliquote previste si rendono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l'anno 2020 è pari ad euro 103.055.

Il minimale per l'accredito contributivo si determina applicando le aliquote della Gestione separata al minimale di reddito pari, nel 2020, a 15.953 euro. Ne consegue che, nell'anno corrente, detto valore è pari a:

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
€ 15.953	24%	€ 3.828,72
€ 15.953	25,72 %	€ 4.103,11
€ 15.953	33,72 %	€ 5.379,35
€ 15.953	34,23 %	€ 5.460.71

🕒 Credito d'imposta beni strumentali: precisazioni

Come anticipato nella news del Ns Studio, (reperibile al seguente link: <http://methastudio.it/stop-a-super-ed-iper-ammortamento-dal-2020-introdotto-nuovo-credito-dimposta-per-gli-investimenti-in-beni-strumentali/>) confermiamo che, al fine di poter usufruire in compensazione del **credito d'imposta beni strumentali**, è necessario inserire in fattura un'apposita **dicitura**. In particolare, deve essere richiamata la Legge agevolativa: **“art. 1, cc. da 184 a 194, L. 160/2019”**.

Inoltre, è stato previsto che la **relazione tecnica** riguardante i **beni Industria 4.0** deve essere effettuata per **investimenti di importo superiore ad euro 300.000**; pertanto, per importi inferiori è tuttora possibile dotarsi della sola certificazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante le spese sostenute.

🕒 Brexit: rinvio nuove regole al 2021

Un Comunicato stampa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 29.01.2020 ha precisato che è stato ratificato l'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. In merito è stato previsto un **periodo transitorio** dall'1.02.2020 al 31.12.2020, durante il quale **resta tutto invariato**: la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci.

Solo nel 2021, salvo nuovo accordo, il Regno Unito dovrà essere considerato un paese terzo.

Periodicità intrastat

In riferimento alla periodicità ricordiamo che la **verifica relativa al superamento** delle soglie per la presentazione degli elenchi con periodicità mensile o trimestrale deve essere effettuata **distintamente per ogni categoria** di operazioni (cessione di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute). In dettaglio:

	Fino a 50.000 €	Da 50.000 a 100.000 €	Da 100.000 a 200.000 €	Oltre 200.000 €
Cessione di beni	Modello intrastat obbligatorio Periodicità trimestrale	Modello intrastat obbligatorio Periodicità mensile (dati statistici facoltativi)	Modello intrastat obbligatorio Periodicità mensile	
Acquisti di beni	Modello intrastat facoltativo			Modello intrastat obbligatorio Periodicità mensile
Prestazioni di servizi rese	Modello intrastat obbligatorio Periodicità trimestrale	Modello intrastat obbligatorio Periodicità mensile		
Prestazioni di servizi ricevute	Modello intrastat facoltativo		Modello intrastat obbligatorio Periodicità mensile	

Quindi, in caso di superamento di una delle suddette soglie, la presentazione degli elenchi con periodicità mensile decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento. In questo caso, nell'elenco trimestrale presentato prima del superamento della soglia dovrà essere barrata l'apposita casella ("primo mese del trimestre", "primi due mesi del trimestre").

In caso di non superamento della soglia di 50.000 euro nei 4 trimestri precedenti, gli elenchi riepilogativi intrastat cessioni vanno presentanti con periodicità trimestrale (fermo restando che per gli acquisti di beni fino ad euro 200.000 e per le prestazioni di servizi ricevute fino ad euro 100.000, la presentazione del modello è facoltativa).

Regime forfettario: alcune novità e conferme

Durante Telefisco 2020, svoltosi lo scorso 30.01.2020, è stato specificato da parte dell'Agenzia delle Entrate che i contribuenti **forfettari, tenuti all'emissione dello scontrino telematico, possono decidere di emettere fatture piuttosto che provvedere alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi** e tali fatture **potranno essere cartacee** (stante il non obbligo di emettere FE per tali contribuenti).

Inoltre, è stato comunicato che **l'indennità di maternità non rileva** al fine del calcolo del superamento del limite di euro 65.000.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la **partecipazione in società di persone pervenuta per successione non comporta la fuoriuscita dal regime** se tale partecipazione è **ceduta entro la fine dell'anno**. Si attendono ancora chiarimenti per

quanto riguarda una partecipazione in SDP acquisita volontariamente entro l'anno di applicazione del regime.

Ritenute 2020 sugli appalti

Nuovamente durante l'incontro fra la stampa specializzata e l'Agenzia delle Entrate è stato precisato che la recente normativa relativa alle **ritenute sugli appalti** è applicabile dal 1.01.2020; pertanto il primo **versamento** delle ritenute interessato da tale novità è quello che verrà effettuato il **17.02.2020**, con riferimento alle retribuzioni maturate a gennaio 2020.

Per completezza ricordiamo che non trova applicazione il predetto obbligo nei casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici dichiarino al committente di avere i seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito nel triennio versamenti nel conto fiscale non inferiori al 10% dell'ammontare dei ricavi di ciascun dichiarativo;
- non avere iscrizioni a ruolo per importi superiori ad € 50.000.

Si rimane in attesa di indicazioni più precise da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità con cui ottenere la certificazione attestante i 4 requisiti precedenti.

Tasso di interesse legale 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha diminuito il **tasso di interesse legale** dall'1.01.2020, dallo 0,8% allo **0,05%**.

A Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti.

Metha Studio Associato

SCADENZIARIO – FEBBRAIO 2020

- 17/02/2020** Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
Ritenute alla fonte su provvigioni
Ritenute alla fonte su redditi di capitale
Liquidazione Iva mensile – gennaio 2020
Versamento 4^a rata dei contributi Inps fissi per il 2019 - Gestione Artigiani
Commercianti
Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva in relazione alla rivalutazione TFR
2019
Autoliquidazione INAIL
- 20/02/2020** Versamento contributi Enasarco – 4° trimestre 2019
- 25/02/2020** Presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di gennaio 2020
- 28/02/2020** Conservazione documenti elettronici 2018
Rottamazione-ter rata post riapertura luglio 2019
- 02/03/2020** Comunicazione liquidazione periodica IVA - LIPE 4° trimestre 2019
- 09/03/2020** Certificazioni Uniche 2020 anno 2019: invio telematico

